



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO
"ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO"**

Eccellenze,
On.li Consiglieri,

il presente Decreto Delegato è emanato dal Congresso di Stato in applicazione della delega prevista dall'articolo 7 e dell'Allegato dell'Accordo di Cooperazione ed Unione Doganale tra la Comunità economica Europea e la Repubblica di San Marino reso esecutivo con il Decreto 3 marzo 1993 n. 34.

Con questo Decreto Delegato viene introdotto e disciplinato nel nostro ordinamento l'istituto dell'Esportatore Registrato, con un importante passo in avanti di adeguamento procedurale doganale, che consentirà ai nostri operatori economici di operare nelle medesime condizioni e procedure doganali degli esportatori registrati dell'Unione Europea.

Questo decreto segue e completa la previsione normativa dell'attribuzione della qualifica di esportatore autorizzato di cui al Decreto Delegato 23 gennaio 2012 n. 2.

Deve osservarsi che già da diversi anni il sistema di esportatore registrato era stata portato all'attenzione delle Autorità sammarinesi da parte delle categorie economiche e soggetti interessati.

Si precisa di seguito, in sintesi, in che cosa consiste il predetto sistema.

Il sistema degli esportatori registrati (REX) è un programma di certificazione dell'origine delle merci che l'Unione europea ha introdotto al fine di accordare preferenze generalizzate, e al fine di ottenere agevolazioni tariffarie di importazione ed accordi commerciali.

Attualmente, tale modalità è applicata nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), grazie al quale l'UE accorda preferenze tariffarie ai Paesi in via di sviluppo ed altresì ad altri regimi unilaterali e accordi commerciali conclusi dalla stessa UE (Accordi commerciali preferenziali ad es. l'accordo di libero scambio con il Vietnam).

Il sistema degli esportatori registrati REX è stato adottato dal 1° gennaio 2017 per il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), come disposto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2447/2015 - RE.

Era stata poi prevista in tale ambito un'applicazione graduale nel corso del periodo transitorio dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2020.

Lo stesso sistema REX è utilizzato anche per la certificazione dell'origine.

Tale sistema semplifica le procedure doganali di esportazione, consentendo agli esportatori registrati di certificare l'origine preferenziale con una dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale.

Una volta assegnato, il numero REX è unico e l'esportatore registrato lo utilizza per tutte le sue esportazioni, sia con riferimento agli Accordi preferenziali che prevedono l'applicazione di questo sistema sia in ambito SPG (sistema preferenze generalizzate). Gli artt. da 78 a 111 del RE disciplinano l'applicazione del sistema nel contesto SPG mentre l'art. 68, par. 1, del medesimo Regolamento, come modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 989/2017, prevede la registrazione degli esportatori UE, nel medesimo sistema, anche al fine di utilizzarne le peculiarità al di fuori del SPG. In particolare, nel caso di Accordi preferenziali tra UE e Paesi terzi, la dichiarazione di origine deve essere resa esclusivamente da un esportatore registrato, in conformità alla legislazione dell'UE.

Qualsiasi esportatore, fabbricante o commerciante di merci originarie o ri-speditore di merci, stabilito nel territorio della UE ha diritto di chiedere alle autorità doganali competenti di essere registrato nel

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

sistema REX, a condizione che possa produrre, in qualsiasi momento, a richiesta delle stesse autorità doganali, adeguate prove circa l'origine preferenziale autocertificata dei prodotti che intende esportare o rispedito. In particolare, ad esempio una società UE che ha sede in uno Stato membro e locali commerciali o magazzini nel territorio di un altro Stato membro può richiedere la registrazione REX in uno qualsiasi dei citati Stati membri (o in entrambi se le differenti società hanno anche un diverso codice EORI). Una società già registrata in uno Stato membro con il proprio codice EORI, non può chiedere la registrazione in un altro Stato membro con lo stesso codice.

L'esportatore registrato deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti idonei a dimostrare il carattere originario dei prodotti esportati; le stesse autorità possono effettuare verifiche finalizzate al controllo della contabilità dell'esportatore e del processo di fabbricazione dei prodotti; copia delle dichiarazioni di origine e dei relativi documenti giustificativi devono essere conservati per almeno tre anni o per un periodo più lungo in base a quanto stabilito negli accordi preferenziali.

Questa Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio, a fronte delle istanze e sollecitazioni del comparto economico, si è fatta parte proattiva, congiuntamente e con il supporto della nostra Missione presso l'Unione Europea a Bruxelles, al fine di inserire San Marino (i suoi operatori economici esportatori) nel sistema REX e grazie allo spirito collaborativo e pragmatico della Direzione della DG TAXUD E e ai funzionari di contatto e referenti, si è convenuto ed è stato assicurato che tutti gli adattamenti tecnici ed informatici per l'inserimento della Repubblica di San Marino nell'attuale sistema informatico REX avverranno nel corso del 2021, indicativamente nel terzo trimestre.

Al contempo, al fine di addivenire ad una soluzione più rapida e pragmatica, in attesa della messa in opera definitiva del sistema informatico e del relativo inserimento dei nostri esportatori, la summenzionata Direzione Europea ha proposto, temporaneamente, una valevole modalità operativa alternativa, specificata ed esplicitata all'articolo 4 del presente decreto e che consiste in quanto segue:

- gli operatori economici sammarinesi presentano all'Ufficio Tributario di San Marino la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato, compilando l'apposito modulo di cui all'ALLEGATO A del presente decreto, e una volta assegnato il codice REX è unico e l'esportatore registrato lo utilizza per tutte le sue esportazioni;
- di contro la DG TAXUD comunicherà ai Paesi terzi interessati che, in attesa dell'attuazione degli adattamenti tecnici necessari per inserire San Marino nel sistema informatico REX, il nostro Paese attribuirà manualmente la qualifica di Esportatore Registrato e che tale autorizzazione dell'Autorità competente sammarinese dovrà essere riconosciuta dai Paesi in questione, e più in particolare: Canada, Giappone, Regno Unito, e Vietnam, in quanto per la Repubblica di Corea e Singapore, viene ancora utilizzato il sistema dell'esportatore autorizzato di cui al Decreto Delegato n. 2/2012.

In questo modo gli operatori economici sammarinesi bensì non presenti nel sistema REX, possono svolgere la loro attività senza incontrare ostacoli, fino al momento della loro definitiva registrazione nel sistema che avverrà al perfezionamento degli adattamenti tecnici ed informatici.

San Marino, 26 aprile 2021

IL SEGRETARIO DI STATO
Marco Gatti

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244